

## **DELIBERA N.311/11/CSP**

### **SEGNALAZIONI DI PRESUNTA VIOLAZIONE DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28 PRESENTATE DALLA SIGNORA MARIOLGA MOGAVERO (LISTA IL MOLISE DI TUTTI) (EMITTENTE TELEMOLISE)**

#### **L'AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 12 dicembre 2011;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 che emana il codice di autoregolamentazione di cui alla legge 6 novembre 2003, n. 313;

VISTA la legge 25 marzo 1993, n. 81, recante “*Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale*”, pubblicata nella *gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 27 marzo 1993, n. 72, S.O.;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, recante “*Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali*”;

VISTA la delibera n. 227/11/CSP del 13 settembre 2011, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale del Molise indette per i giorni 16 e 17*

ottobre 2011”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2011;

VISTI gli esposti presentati dalla signora Mariolga Mogavero, presentatrice della Lista regionale “Il molise di tutti” in data 21 settembre (prot. n. 50633 del 29 settembre), 10 ottobre (prot. n. 55347 del 14 ottobre), 12 ottobre (prot. n. 55327 del 14 ottobre) e 14 ottobre (prot. n. 55739 del 17 ottobre) con i quali viene denunciata la presunta violazione delle disposizioni di cui alla legge 22 febbraio 2000, n. 28, da parte dei mezzi di informazione locali. In particolare, l’esponente lamenta la presunta violazione degli artt. 9 e 11 *quater* della legge n. 28/00 da parte dei telegiornali dell’emittente locale Telemolise andati in onda durante la campagna elettorale e, con specifico riferimento alla trasmissione “Buongiorno Molise, la rassegna stampa di Telemolise” andata in onda il giorno 14 ottobre 2011, lamenta l’asserita diffusione di notizie errate in merito alle modalità di voto, a suo giudizio in danno della lista “Il Molise di tutti”, richiedendo all’emittente un’apposita rettifica;

VISTO il provvedimento adottato in data 23 settembre 2011 dal competente Comitato regionale del Molise in relazione all’esposto del 21 settembre e con il quale le emittenti televisive e radiofoniche locali sono state richiamate al rispetto della legge in materia di par condicio allo scopo di garantire il pluralismo, l’obiettività, l’imparzialità e l’equità nei programmi di informazione e in quelli di comunicazione politica;

VISTA le note in data 27 settembre 2011 (prot. n. 50116), 12 ottobre 2011 (prot. n. 54866), 3 novembre 2011 (prot. n. 60336), 17 ottobre 2011 (prot. n. 55739) e 15 novembre 2011 (prot. n. 63320) del Servizio Comunicazione politica e Risoluzione di conflitti di interesse con le quali il competente Comitato Regionale per le Comunicazioni del Molise è stato investito dei conseguenti accertamenti istruttori, ai sensi dell’art. 10 della legge n. 28/00, in vista dell’adozione da parte dell’Autorità dei provvedimenti di competenza;

VISTA la nota in data 10 novembre 2011 con la quale il Comitato Regionale per le Comunicazioni del Molise ha rappresentato le proprie conclusioni in relazione agli esposti presentati dalla signora Mogavero e ha trasmesso la relativa documentazione istruttoria acquisita per il tramite della Guardia di Finanza;

VISTA la successiva nota in data 25 novembre 2011 (prot. n. 66167) con la quale il Comitato ha trasmesso gli esiti di ulteriori accertamenti istruttori e la relativa documentazione;

VISTE le conclusioni rappresentate dal Comitato in relazione alle denunce aventi ad oggetto la programmazione dell’emittente locale Telemolise e nelle quali si accerta l’intervenuta violazione delle richiamate disposizioni della legge 28/00 in quanto *“[omissis] le modalità di costruzione delle notizie ed il framing utilizzati dall’emittente*

*TELEMOLISE avrebbe dovuto rispettare maggiormente i principi di imparzialità, obiettività e neutralità ed al contempo avere carattere di urgenza ed indispensabilità. Pertanto, pur riconoscendo la necessità della divulgazione di informazioni e notizie di pubblica utilità in merito agli eventi pubblici sotto accusa, si registra una sovraesposizione dei rappresentanti istituzionali uscenti con una diffusione di dettagli superflui o non particolarmente indispensabili”;*

VISTA la memoria presentata dall'emittente Telemolise in data 14 ottobre 2011 a firma dell'editore signor Quintino Pallante e nella quale si precisa quanto segue:

- Telemolise, nell'ambito dei programmi di informazione segnalati, si sarebbe sempre attenuta ai principi fissati dalla legge sulla *par condicio*, garantendo pari opportunità di accesso a tutti gli schieramenti e limitandosi a esercitare il diritto di cronaca e di critica.
- Relativamente a uno degli episodi contestati (Buongiorno Molise del 13 ottobre 2011) si precisa inoltre che il programma è in realtà l'edizione del mattino del telegiornale, la cui durata è stata inferiore al tempo indicato nella segnalazione (3'30) e un minuto è stato dedicato alle dichiarazioni del candidato Frattura. In particolare, la dottoressa Manuela Petescia, Direttore Responsabile di Telemolise, a seguito delle aggressioni pubbliche rivolte dal candidato Frattura contro la stessa emittente e la sua persona - *“fatta oggetto di offese pubbliche in tutte le piazze del Molise”* – si sarebbe limitata ad esercitare *“nient'altro che il suo sacrosanto diritto di critica, di opinione e, soprattutto, di replica”*.

ESAMINATA la documentazione istruttoria agli atti e, specificamente, tutti i DVD acquisiti dalla Guardia di Finanza contenenti le registrazioni dei programmi oggetto di denuncia;

CONSIDERATO che la disciplina dell'informazione per le emittenti radiofoniche e televisive locali nei periodi elettorali è stabilita dall'articolo 11 *quater* della legge n. 28 del 2000, a norma del quale nei programmi di informazione devono essere garantiti la parità di trattamento, l'obiettività, l'imparzialità e l'equità nel rispetto della libertà di informazione;

CONSIDERATO che l'articolo 9 della legge n. 28/00 stabilisce che *“Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni”* e che tale norma, come si evince dal tenore letterale della stessa, si rivolge esclusivamente alle pubbliche amministrazioni e non trova applicazione nei confronti delle emittenti televisive e radiofoniche;

RITENUTO che dalla visione delle registrazioni acquisite dalla Guardia di finanza e dall'esame di tutta la documentazione agli atti, non si riscontra alcuna violazione dell'art. 11 *quater* della legge n. 28/00. In particolare:

- dalla visione delle registrazioni dei telegiornali di Telemolise delle giornate del 2, 3, 4, 5, 9, 11 e 12 ottobre 2011, risulta che l'emittente abbia svolto la propria attività di informazione con equilibrio, garantendo parità di accesso ai diversi candidati alle elezioni sia per quanto riguarda il numero dei servizi, che per quanto riguarda la durata degli stessi e le modalità espositive;
- dalla visione del DVD contenente la registrazione della trasmissione "Buongiorno Molise, la rassegna stampa di Telemolise" andata in onda il giorno 14 ottobre 2011, non sembra emergere alcuna violazione della normativa di riferimento in danno della lista della quale l'esponente è espressione. Infatti, il giornalista si limita a leggere i titoli dei quotidiani, locali e nazionali, senza effettuare alcun commento;
- in relazione alla trasmissione Buongiorno Molise andata in onda in data 13 ottobre 2011, dalla visione della relativa registrazione sembrano trovare conferma le considerazioni svolte in merito dall'emittente nella propria memoria difensiva. Infatti, l'emittente ha precisato nella propria memoria che il programma è in realtà l'edizione del mattino del telegiornale, la cui durata è stata inferiore al tempo indicato nella segnalazione (3'30) e un minuto è stato dedicato alle dichiarazioni del candidato Frattura. In particolare, la dottoressa Manuela Petescia, Direttore Responsabile di Telemolise, a seguito delle aggressioni pubbliche rivolte dal candidato Frattura contro la stessa emittente e la sua persona si è limitata ad esercitare *"nient'altro che il suo sacrosanto diritto di critica, di opinione e, soprattutto, di replica"*;

RITENUTO conseguentemente che l'emittente Telemolise non sia incorsa in alcuna violazione della legge n. 28/00 in relazione alla programmazione oggetto di segnalazione;

RITENUTO pertanto di non aderire alla proposta formulata dal Comitato regionale del Molise per le motivazioni sopra esposte;

VISTA la proposta del Servizio Comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interesse;

UDITA la relazione del Commissario Michele Lauria, relatore ai sensi dell'articolo 29 del *"Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità"*;

## **DELIBERA**

L'archiviazione degli atti nei confronti dell'emittente locale Telemolise per i motivi esposti in premessa.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

La presente delibera è pubblicata sul sito web dell'Autorità all'indirizzo [www.agcom.it](http://www.agcom.it).

Roma, 12 dicembre 2011

IL PRESIDENTE  
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE  
Michele Lauria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Roberto Viola